

Sentenza n. 12266/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 8844/2014

N. R.G. 8844/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Maria Antonietta Ricci

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8844/2014** promossa da:

DONATA LEPORE (C.F. LPRDNT50R63C096A), con il patrocinio dell'avv. VERTICALE CARLO e dell'avv. MARIANI LUCIA TERESA (MRNLTR59R54I804V) VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 24 67039 SULMONA; , elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. VERTICALE CARLO

CARLO POMPONIO (C.F. PMPCRL36L12G482M), con il patrocinio dell'avv. VERTICALE CARLO e dell'avv. MARIANI LUCIA TERESA (MRNLTR59R54I804V) VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 24 67039 SULMONA; , elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. VERTICALE CARLO

OLIMPIO ALOISI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. VERTICALE CARLO e dell'avv. MARIANI LUCIA TERESA (MRNLTR59R54I804V) VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 24 67039 SULMONA; , elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. VERTICALE CARLO

ATTORE/I

contro

NICCOLÒ D'ORO LAMBERTENGI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FUCCI GIANLUCA TEODORO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL LAURO, 9 20149 MILANO presso il difensore avv. FUCCI GIANLUCA TEODORO

ANTONLUCA CAMMARATA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FUCCI GIANLUCA TEODORO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL LAURO, 9 20149 MILANO presso il difensore avv. FUCCI GIANLUCA TEODORO

ANDREA MAZZAFERRO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FUCCI GIANLUCA TEODORO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL LAURO, 9 20149 MILANO presso il difensore avv. FUCCI GIANLUCA TEODORO

pagina 1 di 8

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 99684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 12266/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 8844/2014

MARCO EUGENIO DI GIANDOMENICO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MOLFESE DIEGO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA, 37 20129 MILANO presso il difensore avv. MOLFESE DIEGO

ALESSANDRO ALLARA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FUCCI GIANLUCA TEODORO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL LAURO, 9 20149 MILANO presso il difensore avv. FUCCI GIANLUCA TEODORO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come di seguito.

PARTE ATTRICE

Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, nel totale accoglimento della spiegata domanda, ritenere e dichiarare i convenuti tutti ugualmente responsabili del danno cagionato direttamente al patrimonio personale degli attori ai sensi dell'art. 2395 C.C., e per l'effetto condannare i medesimi convenuti in solido al pagamento in favore degli attori medesimi della complessiva somma di € 225.750,00 a titolo di risarcimento del danno così indicato, oltre alla somma di € 30.000,00 o della diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla mancata disponibilità da parte degli attori della somma predetta, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 31.5.11 fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite

I CONVENUTI

Rigetto nel merito delle domande degli attori, con vittoria di spese e competenze di lite

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori, soci della società TIP & PARTNERS srl successivamente dichiarata fallita nel marzo 2013, hanno avviato nel dicembre 2013 una azione di responsabilità ex art 2395 cc (rectius 2476 comma 6° cc) nei confronti dei cessati amministratori della medesima società (gli odierni convenuti) lamentando di essere stati indotti a sottoscrivere, in una assemblea straordinaria 15.4.11, un aumento di capitale per l'importo complessivo di euro 225.750 sulla scorta di informazioni asseritamente false ricevute in ordine alle effettive condizioni della società in oggetto.

In particolare nell'originario atto di citazione notificato ai convenuti gli attori, evidenziato innanzitutto che alla data di celebrazione della menzionata assemblea non era stato ancora approvato e neanche mai discusso il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2010, hanno dedotto che (i) in sede di successiva assemblea 16.12.11 il nuovo AU della società (nominato nel luglio 2011 in sostituzione degli odierni convenuti), nel presentare una situazione patrimoniale aggiornata al 30.9.11,

pagina 2 di 8

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 12266/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 8844/2014

portava all'approvazione dei soci anche il bilancio relativo al precedente esercizio 2010, segnalando nell'occasione come *"il progetto di bilancio predisposto dal precedente organo amministrativo, mai discusso in assemblea, evidenziasse una perdita significativamente inferiore a quella effettiva, ascrivibile alla mancata contabilizzazione dei costi di competenza per l'esercizio 2010"*;
(ii) muovendo da tale rilievo in fatto hanno lamentato che in occasione della menzionata assemblea 15.4.11 gli odiermi convenuti avrebbero taciuto *"l'importo effettivo del debito esistente a quella data"* così inducendoli con l'inganno a sottoscrivere l'aumento di capitale proposto.

Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio, lamentando in via preliminare una asserita genericità delle contestazioni di controparte, comunque rivendicando la piena correttezza del proprio operato e in particolare una puntuale e corretta informazione costantemente resa ai soci in ordine alle perdite e al complessivo indebitamento maturato in capo alla società.

In accoglimento delle doglianze di carattere preliminare proposte dai convenuti il g.i. ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis in ragione di una ritenuta mancanza di chiara individuazione delle "false informazioni" che in tesi avrebbero illecitamente inciso sulla formazione della volontà degli attori (atteso che l'unico riferimento proposto nell'atto risultava quello ad una bozza di bilancio 2010 dichiaratamente mai portato all'attenzione dei soci). Gli attori hanno quindi provveduto a depositare un "atto di citazione integrativo" recante a questo punto specifico riferimento alla intervenuta presentazione in occasione della menzionata assemblea (pur sempre in mancanza di deposito del progetto di bilancio del precedente esercizio 2010) di una situazione patrimoniale aggiornata al 31.3.11 che avrebbe dato conto di un patrimonio netto attivo per euro 30.119 a fronte della indicazione di perdite di periodo (nel trimestre) per euro 69.263, laddove il bilancio 2010 successivamente approvato avrebbe evidenziato una situazione di patrimonio netto già negativo al 31.12.10 per euro 37.161, così arrivando ad individuare una situazione effettiva di patrimonio netto al 31.3.11 negativa per euro 106.000 e quindi assumendo in particolare che:

"E' ragionevole ritenere che il patrimonio netto sia stato deliberatamente tenuto al di sopra del minimo legale (euro 10.000) al solo fine di indurre i soci a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale. Ai soci non è stata fornita alcuna informazione in merito a dati essenziali per potersi ritenere edotti a deliberare sui punti all'ordine del giorno. Non sono stati forniti dati sul conto economico 2010 (di cui gli amministratori non potevano non avere contezza), né alcun dato sui ricavi delle vendite o dei costi..."

Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio rivendicando, anche alla luce dei verbali assembleari in atti, la piena correttezza delle informazioni fornite ai soci, contestando nel contempo l'attendibilità del bilancio al 31.12.10 invocato dagli attori a supporto delle proprie pretese.

Così rapidamente ricostruiti i termini del contraddittorio tra le parti, pare opportuno dare conto innanzitutto del concreto svolgimento della vicenda societaria per quanto documentalmente emerge dagli atti di causa e non risulta oggetto di contestazione.

In fatto.

pagina 3 di 8

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM C.A.S Serial#: 98864 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM C.A.S Serial#: 131407



Sentenza n. 12266/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 8844/2014

Si discute di società costituita nell'anno 2008 per lo svolgimento di attività di ristorazione, con un capitale iniziale di euro 10.000 ma con successivi finanziamenti soci per circa 1 mln di euro che consentivano il concreto avvio dell'attività con l'apertura di un locale nel giugno 2010.

I verbali assembleari 5/10 e 15/10 danno ampiamente conto delle serie difficoltà subito incontrate nell'esercizio dell'attività, con enormi perdite man mano maturate e assoluta necessità di accedere a ingenti finanziamenti bancari per la prosecuzione dell'attività (v. verb 5.10.10, già con la prospettazione dell'esigenza di procedere ad un aumento di capitale), in una situazione che aveva portato in occasione della successiva assemblea 15.10.12 alle dimissioni dei membri dell'organo amministrativo in carica con la nomina in CdA degli odierni convenuti. Nella medesima occasione (come emerge ancora dal verbale assembleare in atti) diversi soci ponevano l'accento sulla esigenza *"che vengano al più presto risolte le difficoltà finanziarie in cui versa la società... venga tenuta in seria considerazione l'ipotesi dell'aumento di capitale nel breve termine al fine di far fronte all'attuale debito di gestione della società"*. Il verbale della successiva assemblea 23.11.10 dà quindi conto di un'ampia illustrazione ai soci dell'andamento gestionale della società, e in particolare della disponibilità manifestata da BANCA INTESA a concedere un finanziamento di euro 825.000 (oggetto di discussione già nella precedente assemblea 5/10) solo alla condizione di una contestuale ricapitalizzazione della società, eventualmente attraverso un finanziamento soci espressamente postergato, *"quantificabile in almeno 300.000 euro"*. Nell'occasione (come ancora si legge in verbale) *"il presidente sottopone a delibera assembleare la necessità del suddetto finanziamento nella modalità del prestito infruttifero... salve le modalità di postergazione indicate da BANCA INTESA... per l'importo massimo di euro 300.000... l'assemblea approva all'unanimità"*.

Il verbale della successiva assemblea 15.4.11 (prodotto dall'attore unicamente per stralcio di 3 pagine) dà quindi conto dell'intervenuta approvazione di una delibera di aumento di capitale sociale fino ad euro 300.000 mediante sottoscrizione da effettuarsi entro un termine di gg 45 (fino al 31.5.11); in ordine allo svolgimento dei lavori il medesimo verbale, nella limitata parte prodotta, dà conto dell'intervenuta presentazione di una situazione patrimoniale di periodo, di una richiesta dell'odierna attrice Lepore di ricevere chiarimenti sulle motivazioni della proposta di aumento di capitale, di una risposta dell'odierno convenuto Di Giandomenico (membro del CdA) verbalizzata in maniera estremamente sintetica come *"spiegazione della differenza tra situazione finanziaria e patrimoniale"* della società, della mancanza a questo punto di ogni ulteriore intervento in assemblea. Sempre con riferimento alla medesima assemblea, parte attrice ha altresì depositato la situazione patrimoniale al 31.3.11 all'epoca presentata dagli amministratori in carica e gli odierni convenuti hanno depositato relativa relazione di accompagnamento letta in assemblea.

L'aumento di capitale così deliberato risulta quindi sottoscritto unicamente dagli odierni attori per un importo complessivo di euro 225.000. Alla modifica della compagine sociale ha fatto quindi seguito modifica dell'organo amministrativo (con la nomina nel luglio 2011 di un AU espressamente indicato nella documentazione in atti come di "emanazione" dei nuovi soci di maggioranza) e il trasferimento della sede sociale da Milano in Sulmona; in data 16.12.11, l'assemblea dei soci (presenti esclusivamente gli odierni attori, portatori del 96,75% del capitale sociale) ha provveduto alla formale approvazione di un bilancio al 31.12.10 e quindi, sulla base di una situazione patrimoniale di periodo al 30.9.11 che dava conto di un patrimonio netto negativo per euro 237.262, deliberava la messa in liquidazione della società, poi dichiarata fallita nel marzo 2013.

Dati i menzionati presupposti di fatto, il Collegio, sulla scorta delle opposte deduzioni e produzioni delle parti, osserva quanto segue.

Nella specie si versa in una tipica azione di responsabilità (extracontrattuale) ex art 2476 comma 6° cc formulata sull'assunto della deliberata proposizione da parte dei convenuti (quali amministratori all'epoca in carica) di false informazioni sulle condizioni in cui si sarebbe trovata la società così da

pagina 4 di 8

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



trarre in inganno gli odierni attori inducendoli alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla assemblea. In coerenza con il titolo di responsabilità e con la concreta prospettazione proposta grava dunque indiscutibilmente sugli attori la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito lamentato e cioè: (1) falsità delle informazioni; (2) dolo dei convenuti; (3) incidenza causale del lamentato falso sulle proprie decisioni di investimento – fermo restando che in ordine ai profili sub 2) e 3) la prova non potrà che risultare di carattere presuntivo alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.

Venendo quindi all'esame dei distinti profili così proposti si osserva:

i) Sulla falsità delle informazioni fornite ai soci

*L'originario atto di citazione non specificava in alcun modo quali fossero state le false informazioni che avrebbero tratto in inganno i soci atteso che l'unico riferimento in fatto proposto (come già sopra evidenziato) era rappresentato da una asserita incompletezza/falsità di un progetto di bilancio in realtà mai presentato ai soci, come tale un documento ovviamente inidoneo ad incidere sulla formazione della volontà degli stessi.

*Con il successivo atto di citazione integrativo gli attori hanno quindi indicato il fondamento delle proprie doglianze in una asserita incompatibilità tra le risultanze della situazione patrimoniale al 31.3.11 portata all'attenzione dell'assemblea e i dati del bilancio di esercizio 2010 successivamente approvato. Ma tale prospettazione presuppone, in via generale, innanzitutto la corretta formazione del bilancio di esercizio 2010 e poi (ove superato tale primo passaggio) uno specifico accertamento della effettiva riconducibilità di eventuali "difformità" lamentate a dati "falsi" o non piuttosto a discordanti ma comunque legittime valutazioni di stima.

Nella specie il dato assunto a termine di confronto della asserita falsità della situazione patrimoniale presentata all'assemblea 15.4.11 è rappresentato (come già in premessa evidenziato) da un documento predisposto da un AU di "emanazione" esclusiva dei nuovi soci di maggioranza (del tutto ignoto non solo gli odierni convenuti ma anche a tutti gli altri soci, come inequivocabilmente emerge dalle e-mail prodotte in atti) e votato esclusivamente dagli stessi odierni attori, portatori ormai della quasi totalità del capitale sociale ed unici presenti all'assemblea, tenuta non più in Milano ma a Sulmona (nonostante la prosecuzione in Milano della attività sociale), per di più in una situazione in cui ulteriori e cospicue perdite di periodo avevano ormai bruciato anche le risorse rivenienti dall'ultimo aumento di capitale. In tal senso si deve allora prendere atto che (a prescindere dalla rilevanza propriamente endosocietaria della relativa delibera di approvazione non impugnata) ai fini processuali si discute in realtà di un documento di formazione unilaterale dei medesimi attori (un documento recante in sede di relazione di gestione espresse censure relative ad una precedente bozza di bilancio predisposta dai precedenti amministratori e mai portata alla attenzione dei soci, come già sopra evidenziato, ma senza alcuna specifica indicazione delle voci di costo asseritamente non conteggiate). Deve del pari prendersi atto che nella situazione data (riferibilità ormai di fatto esclusiva della società ai nuovi soci di maggioranza, nuovi equilibri di voto, trasferimento di sede sociale, sostanziale condizione di insolvenza della società) nessuna valenza può ragionevolmente attribuirsi ai presenti fini alla mancata impugnazione della menzionata delibera di approvazione da parte degli altri soci e in particolare da parte degli odierni convenuti.

Da ciò discende che agli attori sarebbe spettato di fornire la prova in giudizio della invocata correttezza del bilancio approvato e falsità invece della situazione patrimoniale al 31.3.11. Di un tale onere di prova è parsa del resto ben consapevole la difesa di parte, che ha chiesto di procedersi a CTU, ma ha totalmente omissso di provvedere al preliminare deposito, nei termini assegnati ex art 183 cpc, della documentazione contabile necessaria per l'eventuale espletamento della verifica richiesta, così rendendo evidentemente impossibile ogni accertamento. Al riguardo bene a ragione dunque parte convenuta (memoria Allara 183 n 3 pag 5) oppone che *"non può ammettersi una consulenza che*



Sentenza n. 12266/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 8844/2014

dovrebbe muoversi alla ricerca di dati e informazioni che non sono agli atti e non sarebbero neppure nella disponibilità del consulente. Il tribunale adito non può pertanto consentire agli attori di porre rimedio ad un impianto difensivo sprovvisto di prove attraverso una consulenza tecnica d'ufficio".

Alla stregua di tali considerazioni si deve dunque rilevare che non risulta provata in atti la falsità dei dati portati all'attenzione dei soci in occasione dell'assemblea 15.4.11 – secondo valutazione che appare assorbente di ogni ulteriore questione discussa in giudizio, imponendo di per sé il rigetto della domanda degli attori.

A completamento di tali valutazioni, per quanto attiene in particolare alle determinazioni di spettanza del collegio in tema di spese di lite, pare peraltro il caso di approfondire i temi di causa anche sotto il diverso profilo della astratta congruenza logica della prospettazione di parte attrice, in termini sia di incidenza causale dei dati "difforni" rappresentati sia del lamentato dolo degli odierni convenuti.

2) Sul lamentato dolo dei convenuti

Sotto tale profilo, una volta ritenuta astrattamente ammissibile sul punto una prova di carattere presuntivo, si deve rilevare che nel caso di specie gli attori non hanno fornito alcuna indicazione che potesse consentire l'individuazione di un interesse proprio degli odierni convenuti ad offrire una falsa rappresentazione delle condizioni in cui versava la società.

Al riguardo è appena il caso di rilevare ancora come alla approvazione della delibera in parola non fosse collegato (per quanto rappresentato in atti) alcun loro personale tornaconto (in relazione ad eventuali "obblighi" di nuovi versamenti o al contrario a "possibilità" di recupero di somme investite), segnando semmai il venir meno di ogni concreto interesse alle sorti della società.

3) Sulla asserita incidenza causale del "falso" lamentato in ordine alle proprie scelte di investimento.

Nell'atto di citazione in rinnovazione gli attori dichiarano di voler fare riferimento all'asserito occultamento di una situazione di perdita integrale del capitale sociale in tesi già maturata alla data del 31.3.11 per una stima (ricalcolata sulla base del bilancio 2010 successivamente approvato, in – 106.000 invece che + 37.000 come rappresentato nella situazione patrimoniale presentata dai convenuti.

A supporto delle proprie deduzioni hanno quindi depositato in allegato alla memoria 183 n 2 una relazione redatta da un commercialista (il medesimo professionista che peraltro li aveva assistiti nel corso della vicenda, come risulta dai verbali assembleari in atti) in cui espressamente si assume che "è ragionevole ipotizzare che il patrimonio netto sia stato artificialmente tenuto al di sopra del minimo legale solo al fine di indurre i soci a sottoscrivere l'aumento di capitale", secondo giudizio espressamente confortato dal rilievo che " ... in sei mesi la gestione ha prodotto oltre un milione di perdite consumando completamente il patrimonio netto. Questi dati non sono mai stati portati all'attenzione dei soci".

A fronte di tale produzione i convenuti hanno a loro volta depositato a confutazione relazione di un proprio consulente commercialista in cui in particolare si sottolinea come l'intera documentazione in parola e i giudizi ivi proposti risultino formulati senza alcun riferimento a documenti contabili esaminati né alcun documento risulta allegato alla medesima relazione.

Al riguardo ritiene il collegio di dover innanzitutto prendere atto della piena fondatezza dei rilievi di carattere metodologico proposti dal consulente di parte convenuta – e dunque della assoluta irrilevanza ai fini di prova degli apodittici "giudizi" così formulati dal consulente degli attori. Di dover altresì

pagina 6 di 8

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 12266/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 8844/2014

sottolineare in tale contesto la palese falsità addirittura dell'assunto relativo all'occultamento di perdite per oltre un milione di euro (unico dato in realtà specificamente evidenziato a fini di censura) atteso che la situazione patrimoniale al 31/3 rappresenta al 31.12.10 perdite appunto per euro 1.032.048, con una differenza dunque di appena 11 mila euro rispetto alla rappresentazione proposta nel bilancio ufficiale approvato dagli attori, per uno scarto dunque che (a fronte della enormità della perdita indicata, superiore all'insieme dei mezzi finanziari già messi a disposizione dai soci) va in ogni caso reputato del tutto e manifestamente irrilevante ai fini di una adeguata rappresentazione della situazione in cui versava all'epoca la società.

In realtà dal semplice confronto dei documenti in parola emerge con chiarezza come il reale scarto in termini di stima del valore di patrimonio netto è dato non già dalla entità delle perdite (e men che meno dei "debiti" pendenti, la cui indicazione neppure compare nella situazione patrimoniale) ma piuttosto dalla entità delle riserve disponibili a copertura (1.121.431 al 31.3.11 contro 995.853 al 31.12.10) quali conseguenti (per quanto emerge in atti) a versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dai medesimi soci. Al riguardo si deve rilevare che:

- * la menzionata posta riserve fa evidentemente riferimento ad un dato certamente conosciuto o comunque di agevole verifica da parte dei soci;
- * sul punto non è stata mai proposta alcuna contestazione, né in sede di memorie né di consulenze di parte;
- * si tratta di stime riferite a momenti diversi (una al 31.12.10, l'altra al 31.3.11) e ben potrebbero, di per sé, risultare entrambe veritiere.

Preso atto dunque che in realtà l'unico riferimento concreto su cui vengono a poggiare le rimostranze degli attori è quello rappresentato da un asserito scarto di euro 11.000 su perdite per oltre un milione di euro a fronte di un totale ricavi di appena 195.000 euro (come da bilancio approvato), per un importo tale dunque da bruciare in ogni caso tutte le risorse a disposizione della società, peraltro in un quadro complessivo puntualmente all'attenzione dei soci (come risulta dai verbali assembleari 5/10 e 23/11 nonché dalla relazione letta all'assemblea 15.4.11) si deve riconoscere che in occasione della assemblea 15.4.11 la scelta concreta cui erano chiamati i soci (peraltro con un congruo periodo di riflessione di 45 giorni) era quella di dare per completamente perduto l'investimento iniziale effettuato nella società o tentare un rilancio dell'attività attraverso nuovi finanziamenti propri indispensabili per ottenere necessari finanziamenti bancari, per un nuovo fabbisogno finanziario complessivo stimato dunque in circa 1 milione di euro – secondo profili che dunque nulla hanno a che vedere con le doglianze proposte nel presente giudizio.

Di tutta evidenza allora, a fronte di tali rilievi, non solo l'infondatezza ma addirittura (per quanto rilevante ex art 96 cpc) la palese pretestuosità dell'iniziativa assunta dagli attori quale deliberato e ingiustificabile tentativo di rovesciare su altri il peso di proprie scelte di investimento poi rivelatesi infelici.

Alla stregua di tali considerazioni il tribunale ritiene pertanto di dover rigettare la domanda proposta dagli attori, con conseguente condanna degli stessi alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti costituite, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del numero dei convenuti assistiti da un medesimo difensore.

Il giudizio circa la ritenuta "temerarietà" dell'iniziativa assunta, tanto più grave in quanto espressamente incentrata su una contestazione di "dolo" dei convenuti, impone altresì la condanna degli attori al pagamento di un ulteriore importo ex art 96 cpc, in favore in questo caso di ciascuna delle persone fisiche chiamate in giudizio, per un importo che pare equo commisurare all'insieme delle spese di lite liquidate.

pagina 7 di 8

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA S.p.A. Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA S.p.A. Serial#: 131407



Sentenza n. 12266/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 8844/2014

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*rigetta le domande proposte dagli attori;

*condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti che si liquidano in un importo di euro 15.000,00 in favore del convenuto Marco Eugenio Di Giandomenico ed ulteriore importo complessivo di euro 20.000,00 in favore dei convenuti Allara, Cammarata, D'Oro Lambertenghi e Mazzaferro – importi tutti maggiorati del 15% per spese generali oltre iva e cpa;

*condanna altresì gli attori, in solido tra loro, al pagamento di un ulteriore importo di euro 7.000,00 in favore di ciascuno dei cinque convenuti.

Così deciso in Milano, 3.11.16

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

pagina 8 di 8

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 131407

